REGOLAMENTO (CEE) N. 3701/84 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1984
che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 [2],

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 [4], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 [6],

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 [8], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi [9] modificato dal regolamento (CEE) n. 1815/84 [10], l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 [11];

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ECU, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 [12] ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.
[3] GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
[4] GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
[5] GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
[6] GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
[7] GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
[8] GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.
[9] GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.
[10] GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.
[11] GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.
[12] GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

all'incidenza sul prezzo indicativo sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 ; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta :

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra :

   — il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed

   — il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale ;

b) per l'Italia, il Regno Unito e la Grecia la differenza tra :

   — il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)

   ed

   — il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi ;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per le campagne dal 1984/1985 al 1986/1987, il divario monetario è calcolato tenendo conto di un coefficiente applicato al tasso di conversione risultante dal tasso centrale ; che per l'inizio della campagna 1984/1985 tale coefficiente è stato fissato in questo stesso articolo 2 bis ; che è necessario tenerne conto per i semi di colza e di ravizzone a decorrere dal 1° luglio 1984 e per i semi di girasole a decorrere dal 1° agosto 1984 ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si acosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti ; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84 ;

considerando che, qualora per uno o più mesi non fossero disponibili tassi di cambio a termine, si applica il tasso preso in considerazione per il mese precedente o il mese successivo, secondo i casi ;

considerando che, per il periodo dal 19 dicembre al 25 dicembre 1984, per talune monete :

— per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente ;

— per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5 % ; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerati per la fissazione precedente ;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per la colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 653/71 sono fissati in allegato per la colza e il ravizzone.

Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1984, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Restituzioni nominali (ECU):	11,500	12,020	12,540	13,060	13,060	13,060
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	30,03	31,27	32,55	34,03	34,03	34,77
— Paesi Bassi (Fl)	33,84	35,24	36,64	38,29	38,29	39,04
— UEBL (FB/Flux)	533,74	557,87	582,00	604,64	604,64	593,40
— Francia (FF)	69,89	73,46	76,46	78,96	78,96	78,97
— Danimarca (Dkr)	96,77	101,15	105,52	109,90	109,90	109,10
— Irlanda (£ Irl)	8,626	9,016	9,400	9,721	9,721	9,215
— Regno Unito (£)	6,317	6,638	6,960	7,282	7,282	7,282
— Italia (Lit)	16 468	17 208	17 663	18 129	18 129	17 247
— Grecia (Dra)	863,85	910,93	958,00	1 005,08	1 005,08	1 005,08